

**CONTRATTO di SERVIZIO****PER L'ESERCIZIO DELLE FERROVIE ex art.8 D.lgs. n.422/1997**

L'anno duemilanove il giorno quattordici del mese di dicembre, in Bari presso la sede della Regione Puglia – Assessorato ai Trasporti e Vie di Comunicazione – via de Ruggiero, 58 – Bari:

- la **Regione Puglia**, con sede in Bari alla via Lungomare Nazario Sauro, C.F. 80017210727, di seguito denominata Regione, in qualità di Ente concedente, rappresentata dall'ing. Felice Decemvirale in qualità di Dirigente del Servizio Sistema Integrato dei Trasporti, ai sensi della l.r. n. 18/02;

- la **Società Ferrotramviaria SpA**, di seguito denominata Società, con sede in legale in Roma, Piazza G. Winckelmann, 12 C.F. 00431220581, P.I. 00890311004, legalmente rappresentata dal Presidente e Amministratore Delegato, Dott. Enrico Maria Pasquini, nato a Roma il 9/1/1948 C.F. PSQNCM48A09H501M, come risulta dal certificato della C.C.I.A.A. n. CEW/42609/2009/CRM0675 del 18.6.2009;

**PREMESSO CHE**

- il contesto normativo di riferimento per l'esercizio del trasporto pubblico locale è sostanzialmente costituito dalla legge n.59/1997, dal decreto legislativo n.422/1997, dal D.P.C.M. 16.11.2000 e dalla legge regionale n. 18/2002;

- il Decreto Legislativo 8 luglio 2003 n.188 e s.m.i. ha disciplinato, in attuazione delle direttive della Comunità Europea, l'utilizzo e la gestione dell'infrastruttura ferroviaria;

- la legge 244/2007 (Finanziaria 2008), art.1, commi 295 e seguenti ha attribuito alla Regione le risorse finalizzate, tra l'altro, all'effettuazione dei servizi ferroviari ex art.8 del D.lgs.422/1997;

- il decreto legge 10.02.2009, n.5 convertito c.m. nella legge 09.04.2009, n.33, ha stabilito all'art.7, comma 3 ter, che *"i contratti di servizio relativi all'esercizio dei servizi di trasporto pubblico ferroviario, comunque affidati, hanno durata minima non inferiore a 6 anni rinnovabili di altri sei .."*

- con deliberazione n. 2410 del 4.12.2009 la Giunta Regionale ha approvato, ai sensi dell'art.19, c.4 della legge regionale n.18/02, lo schema di contratto di servizio da stipulare per l'affidamento dei servizi ferroviari di cui all'art.8 del D.Lgs. n.422/97, al quale il presente contratto si riconduce.





## CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

### Art. 1

*(Premesse ed allegati)*

1. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto di servizio, di seguito denominato per brevità "Contratto".
2. Gli allegati al presente Contratto, con esclusione degli allegati n. 2,3 e 12, potranno essere aggiornati o modificati in qualsiasi momento con la sottoscrizione di un accordo fra le parti che avrà valore di integrazione e/o modifica del Contratto.

### Art. 2

*(Oggetto)*

1. Il presente Contratto, in conformità a quanto disposto dalla L.R. n.18/2002, disciplina gli obblighi reciproci e le modalità di esecuzione delle prestazioni di trasporto pubblico ferroviario ed automobilistico integrativo e/o sostitutivo esercitate dalla Società sulle linee e con i programmi e gli orari di cui all'**Allegato n.1**

### Art. 3

*(Durata del Contratto)*

1. Il presente contratto ha validità dall'1 gennaio 2010 al 31.12.2015, rinnovabile per <sup>altri</sup> altri sei <sup>anni</sup> salvo disdetta da comunicare a mezzo raccomandata A.R. entro il 31.12.2014.

### Art. 4

*(Programma di Esercizio)*

1. La Società effettuerà il servizio di trasporto di cui all'art. 2 nel rispetto del Programma di Esercizio riportato nell'Allegato n.1, con l'impegno a migliorarne la regolarità e la sicurezza rispetto agli indicatori minimi di regolarità e puntualità di cui all'**Allegato n.2**
2. Nell'espletamento del servizio ferroviario, la Società può utilizzare la modalità automobilistica anche nei seguenti casi:
  - a) in sostituzione di corse ferroviarie soppresse, secondo le modalità e nei termini di cui al successivo art. 7;
  - b) in altri casi da concordarsi preventivamente tra le parti.



## Art. 5

*(Sviluppo del servizio)*

1. La Società, a seguito di variazioni delle esigenze della mobilità e previa disposizione o autorizzazione della Regione, si impegna ad adottare i provvedimenti aziendali necessari a sviluppare il servizio di trasporto nei tempi e modalità richiesti, fermo restando quanto disposto all'art.8 sugli incrementi o diminuzioni della percorrenza.

## Art. 6

*(Modifiche del Programma di Esercizio)*

1. La prestazione del servizio non può essere interrotta, né variata o sospesa per nessun motivo, ad eccezione di quanto previsto al successivo punto 2.

2. I programmi di esercizio ferroviario ed automobilistico possono essere modificati:

a) in modo permanente, previa intesa tra le parti;



b) in modo temporaneo:

b1. per l'effettuazione dei lavori programmati di rinnovo, potenziamento o manutenzione straordinaria dell'infrastruttura ferroviaria e degli impianti nei quali si sviluppano le attività relative all'esercizio ferroviario; in tali casi la Società può effettuare le variazioni, previa comunicazione alla Regione, rappresentando l'inizio e la durata dei lavori nonché le modalità di esecuzione dei servizi, ivi compreso il servizio sostitutivo;

b2. per eventi eccezionali ed imprevedibili determinati da cause "esterne" e/o "indotte", come individuate nell'Allegato n.3, nonché per sopravvenute nuove esigenze temporanee della clientela ferroviaria, previa comunicazione alla Regione. In ogni caso la Società si impegna a ripristinare al più presto il servizio e a trasmettere specifico report, anche tramite posta elettronica al seguente indirizzo servizio.trasporti@regione.puglia.it, indicando le cause che hanno originato la temporanea modifica del programma di esercizio, i treni soppressi ed i relativi treni\*Km non effettuati, gli autobus\*km effettuati in sostituzione e le relative modalità.

3. In deroga al punto 2, lettera a), la Società, a seguito di sopravvenute nuove esigenze della clientela dei servizi svolti, può adottare, previa tempestiva motivata comunicazione alla Regione, variazioni di orario delle corse contenute nel limite di 30' rispetto all'orario originariamente programmato.

4. In caso di sciopero del proprio personale, la Società dovrà effettuare almeno



servizi "minimi garantiti" individuati nell'**Allegato n.4** secondo quanto disposto dalla L.146 del 12/6/90 e dovrà adottare tutte le iniziative gestionali finalizzate a ridurre al minimo il disagio della clientela.

5. La Società è obbligata, per ogni variazione di esercizio, a fornire idonea e tempestiva comunicazione alla clientela.

6. La Società si impegna a uniformare le fasce orarie dei servizi "minimi garantiti" alle eventuali direttive regionali.

### Art. 7

*(Servizi automobilistici sostitutivi)*

1. La Società si impegna ad effettuare un servizio sostitutivo con autobus nei casi di sospensione o riduzione del servizio ferroviario previsti nell' art. 6, punto 2.

2. Il servizio sostitutivo deve essere effettuato con un numero di autobus sufficienti a trasportare tutti i passeggeri, in modo tale da garantire il trasporto presso le stazioni e fermate previste, salvo casi di manifesta impossibilità, con la adozione di iniziative gestionali finalizzate a ridurre al minimo il disagio alla clientela .

3. Per i servizi sostitutivi effettuati ai sensi dell' art. 6, la Società fornisce alla Regione un report trimestrale.

### Art.8

*(Determinazione del corrispettivo, modalità di erogazione, garanzie)*


1. La Regione si impegna a corrispondere alla Società, a compensazione degli oneri di servizio pubblico per l'offerta del complesso dei servizi di trasporto oggetto del presente contratto, il corrispettivo annuo onnicomprensivo, calcolato assumendo a base l'importo complessivamente attribuito per il 2009 (compreso € 3.800.000,00 per il collegamento di Bari con il Quartiere San Paolo, ai sensi della d.g.r. n. 1768/08 pari ad € **32.642.000,00** (euro Trentaduemilioneiseicentoquarantaduemila), oltre IVA al 10%, annualmente incrementato, ai sensi della legge regionale 30.04.2009, n.10 art.24, comma 2, con l'applicazione del tasso inflazione previsto al comma 5 del medesimo articolo.

2. L'importo base di cui al punto precedente è attribuito per :




- € **11.802.222,00** corrispondente a 7,81€/treno km, per l'effettuazione dei servizi "minimi" di trasporto ferroviario stabiliti in 1.511.168 treni.km/anno;

- € **18.868.490,00** per la gestione dell'infrastruttura;

- € **1.971.288,00**, corrispondente a 2,35 €/autobus.km per i servizi automobilistici sostitutivi e/o integrativi, stabiliti in 838.846 autobus.km/anno.



3. In aggiunta ai servizi "minimi" di trasporto ferroviario e automobilistico sostitutivo e/o integrativo la società si impegna, per tutto il periodo di validità del presente contratto e senza alcun onere aggiuntivo per la Regione, ad erogare servizi aggiuntivi per 284.756 treni.km/anno, una parte dei quali, nel rispetto delle obbligazioni contrattuali e comunque sotto la responsabilità di Ferrotramviaria, potranno essere forniti anche da società e/o consorzi costituiti e/o controllati dalla stessa società, assicurando così una produzione totale di 1.795.924 treni.km/anno, come individuati nell'Allegato n.1. Per i predetti servizi valgono gli obblighi reciproci stabiliti con il presente contratto.
4. Resta ad esclusivo carico della Società il rischio di impresa connesso ad ogni eventuale disavanzo gestionale non coperto, per qualsiasi causa, dai corrispettivi di cui al precedente punto 1 o da ricavi di qualunque genere.
5. Il corrispettivo annuo di cui al punto 1 sarà erogato, previa acquisizione della fattura emessa dalla Società e previo trasferimento delle risorse alla Regione da parte dello Stato, in trimestralità di **€ 8.160.500,00** cadauna, oltre IVA 10% da erogare entro il trimestre di riferimento con accredito sul conto corrente acceso presso la banca Monte Paschi Siena codice IBAN : **IT09R01030 04012 000001018384** fatta salva diversa tempestiva comunicazione della Società.
6. Qualora l'erogazione della trimestralità avvenga, per cause imputabili alla Regione, oltre il trentesimo giorno successivo al trimestre di riferimento, la Regione corrisponderà alla Società gli interessi calcolati al tasso legale, maturati sull'importo della trimestralità a decorrere dal limite temporale sopra citato .
7. Il corrispettivo dei servizi di trasporto ferroviario e automobilistico è soggetto a conguaglio sulla base del corrispettivo unitario dell'esercizio del servizio di trasporto in relazione alle variazioni di percorrenza diminutive o incrementative, disposte o autorizzate dalla Regione oppure prodotte da cause imputabili alla Società come individuate nell'Allegato 3, conteggiate per la parte eccedente il limite del 3,0 % (tre virgola zero per cento) della produzione totale annua. Sono escluse dal conguaglio le variazioni diminutive imputabili a interventi straordinari sull'infrastruttura ferroviaria o ad eventi imprevedibili ed eccezionali, riconosciuti tali dalla Regione.
8. In deroga a quanto previsto al precedente punto 7), in caso di sciopero di tutto o parte del personale della Società, la Regione detrarrà l'80% del corrispettivo unitario del servizio di trasporto per ogni chilometro di servizio non effettuato.



9. Nel caso in cui la Società, unilateralmente, apporti modifiche riduttive al programma di esercizio, senza l'osservanza di quanto previsto in contratto, ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste, il corrispettivo sarà decurtato in relazione alla intera percorrenza non effettuata sulla base del corrispettivo unitario del servizio di trasporto.

10. La Società potrà aggiungere al programma di esercizio, previo accordo tra le parti, ulteriore produzione oltre il limite del 3,0 %, senza alcun onere per la Regione.

11. La Società, a garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte, ha fornito garanzia mediante fidejussione n. 2267241 del 11.12.2009 rilasciata dalla banca Monte dei Paschi di Siena di Bari per l'importo di € 489.630,00 pari all' 1,5% del corrispettivo annuo, con scadenza a sei mesi dopo quella del contratto o dell'eventuale proroga.

#### Art.9


*(Rendicontazione delle percorrenze consuntive)*

1. La Società si obbliga a trasmettere alla Regione, entro il 31 marzo di ciascun anno, un prospetto riepilogativo delle percorrenze effettuate e di quelle non effettuate nell'anno precedente, redatto secondo le indicazioni fornite dall'Assessorato ai Trasporti – Servizio Sistema Integrato dei Trasporti, nonché ogni altra documentazione eventualmente richiesta.

#### Art.10

*(Sistema tariffario)*


1. La disciplina tariffaria è dettata dalla L.R. n. 18/2002.
2. Le tariffe adottate dalla Società al momento della stipula del presente atto sono riportate nell'**Allegato n.5**.
3. La Società ha facoltà di adottare ulteriori titoli di viaggio individuati sulla base di strategie di marketing definite a livello aziendale, previa autorizzazione della Regione.
4. La Società si impegna a rilasciare titoli di viaggio gratuiti ai soggetti appartenenti alle categorie di cui all'art. 30 della LR 18/2002 a condizione che la Regione provveda a compensare i relativi minori ricavi entro il limite massimo dalla stessa previsto.
5. La Società si impegna ad adottare tutte le iniziative di integrazione tariffaria previste dalla Regione Puglia, in sintonia con quanto previsto dalla vigente legislazione.



## Art. 11

(Stazioni e fermate ferroviarie)

1. La Società assicura il regolare accesso ai treni nelle stazioni e fermate di cui all'**Allegato n.6.**
2. La Società assicura la vendita di titoli di viaggio nei giorni, nelle fasce orarie e singoli punti vendita di cui all'**Allegato n.7** (biglietterie di stazione, agenzie, punti vendita di terzi). In caso di presenza di emettitrici automatiche, le stesse devono essere fruibili per l'intera durata del servizio programmato.
3. La Società si impegna ad ampliare la rete di vendita dei titoli di viaggio, aggiornando il relativo allegato e trasmettendolo alla Regione.
4. Le emettitrici automatiche dei biglietti e le obliteratrici, ove presenti, sono mantenute in condizioni di regolare funzionamento. Nel caso di mancato funzionamento delle emettitrici e/o di obliteratrici, la Società si impegna al loro immediato ripristino.
5. La Società si impegna a fornire presso tutte le stazioni e fermate informazioni riguardanti :
  - a) l'indicazione relativa all'ubicazione dei punti vendita esterni dei titoli di viaggio e/o ai distributori automatici, alla loro distanza dalla fermata o stazione ferroviaria e il loro periodo di funzionamento;
  - b) modalità di acquisto dei titoli di viaggio;
  - c) l'indicazione del numero verde per i reclami dell'utenza;
  - d) l'indicazione del numero telefonico per informazioni sul servizio;
  - e) l'estratto del sistema tariffario vigente;
  - f) le modalità di convalida dei biglietti e le sanzioni applicabili ai viaggiatori sprovvisti di titoli di viaggio;
  - g) il grafo della rete e l'orario dei servizi di trasporto oggetto del presente contratto.La Società, inoltre, si impegna a fornire nelle stazioni, con gradualità, informazioni vocali o visive in merito all'andamento dei treni con particolare riferimento ai ritardi ed eventuali motivazioni.
6. La Società assicura l'opportuna accoglienza ed assistenza ai viaggiatori con ridotte capacità motorie nelle stazioni adeguatamente attrezzate individuate nell'Allegato n.6.
7. La Società si impegna ad assicurare un buon livello di pulizia e di decoro in tutte



le stazioni e fermate.

## Art. 12

( *Personale e Materiale rotabile* )

1. La Società si impegna ad utilizzare nella produzione dei servizi oggetto del presente contratto personale adeguatamente istruito, dotato dei requisiti previsti da norme e regolamenti in vigore e in quantità sufficiente alla normale effettuazione dei servizi. La Società si impegna ad applicare, nei confronti del proprio personale utilizzato nella produzione dei servizi suddetti, il corrispondente contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria e gli eventuali contratti integrativi aziendali.

2. La Società utilizzerà, per i servizi di trasporto di cui al presente contratto, materiale rotabile rispondente alle norme in vigore e idoneo a garantire condizioni di viaggio sicure e confortevoli. Il materiale rotabile ferroviario utilizzato al momento della stipula del contratto è riportato nell'**Allegato n.8**; gli autobus utilizzati sono riportati nell'**Allegato n.9**. I predetti allegati devono essere aggiornati in relazione alle eventuali modifiche preventivamente autorizzate dalla Regione e trasmessi alla Regione medesima entro trenta giorni dall'avvenuta variazione.


3. La Società si impegna, in sintonia con i contenuti della "Carta dei servizi", a migliorare le condizioni di viaggio dell'utenza anche mediante la progressiva immissione in esercizio, per i servizi di cui al presente contratto, di materiale rotabile dotato di :

- impianti di aria condizionata;
- attrezzature per il trasporto di viaggiatori con ridotte capacità motorie;
- impianti audiovisivi di informazione alla clientela ;
- vani attrezzati per il trasporto delle biciclette.

4. La Società garantisce tutta la manutenzione ordinaria e straordinaria del materiale rotabile, necessaria a mantenere lo stesso in condizioni ottimali di sicurezza ed efficienza operativa. La Società si impegna inoltre a mantenere il decoro di tutto l' allestimento interno.

5. La Società si impegna a garantire la pulizia, sia interna che esterna nonché la disinfezione e la disinfestazione del materiale rotabile, dando attuazione a tutte le operazioni programmate per la pulizia.

## Art. 13





*(Obblighi nei confronti dell'utenza)*

1. La Società si impegna:

- a pubblicare e diffondere annualmente l'aggiornamento della propria "carta dei servizi", riportante i dati delle indagini di "customer satisfaction" sul servizio erogato l'anno precedente e le ulteriori informazioni suscettibili di variazione (analisi reclami, informazioni all'utenza, punti vendita titoli di viaggio etc.), nonché a far precedere la pubblicazione delle eventuali variazioni apportate alla "carta dei servizi" dalla preventiva consultazione della Regione e delle Associazioni dei Consumatori;
- a migliorare progressivamente i fattori di qualità previsti nella Carta dei servizi;
- a pubblicare e diffondere gli orari dei servizi di trasporto di cui al presente contratto, aggiornandoli ad ogni variazione programmata d'orario;
- ad attivare, progressivamente, un servizio automatizzato per informazioni in tempo reale sulla marcia treni inseriti nel programma di esercizio;
- ad attivare, progressivamente, un sistema di localizzazione degli autobus anche per fornire alla clientela le informazioni sulla marcia;
- a mantenere attivo un servizio d'informazione telefonica per almeno 10 ore al giorno;
- a elaborare e trasmettere entro 90 gg. dalla stipula del presente contratto, uno specifico piano di intervento per la gestione delle situazioni di emergenza.

2. La Regione e la Società si impegnano a confrontarsi con rappresentanti delle Associazioni dei consumatori, attraverso periodici incontri.

3. La Società si impegna ad attivare, con modalità da concordare, periodiche verifiche con le Associazioni dei consumatori finalizzate al miglioramento della soddisfazione della clientela.

#### **Art. 14**


*(Monitoraggio e azioni per il miglioramento del servizio)*

1. Le parti convengono di attuare frequenti azioni di controllo e monitoraggio sui servizi oggetto del presente contratto con particolare riferimento a:

a) relazioni di traffico aventi carattere di criticità in relazione a :

- puntualità;
- regolarità del servizio;
- composizione e posti offerti;
- avarie gravi in partenza o durante la marcia del treno;

b) treni aventi carattere di criticità in relazione a :



- puntualità,
- livello di affollamento,
- comfort (climatizzazione per il materiale rotabile che ne è provvisto, riscaldamento, pulizia );
- dotazioni di sicurezza;

c) eventi con particolari ricadute sulla puntualità :

- richieste di locomotive di soccorso, avarie del materiale rotabile, conflitti di circolazione, manutenzione infrastruttura.

2. Analoga azione di monitoraggio, sarà svolta in presenza di situazioni, rilevate o segnalate, di particolare decadimento del livello di prestazione.

3. La Società dovrà adottare tutte le iniziative finalizzate ad eliminare le eventuali criticità.

#### Art. 15

*(Personale e Impianti del Settore Infrastruttura)*

1. La Società si impegna ad utilizzare, nella gestione della infrastruttura, personale adeguatamente istruito, dotato dei requisiti previsti da norme e regolamenti in vigore, e in quantità sufficiente alla normale effettuazione dei servizi. La Società si impegna ad applicare, nei confronti del proprio personale utilizzato nella gestione della infrastruttura, il corrispondente contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria e gli eventuali contratti integrativi aziendali.


2. La Società si impegna a effettuare tutta la manutenzione ordinaria e straordinaria all'infrastruttura necessaria a garantire :

- la sicurezza nell' espletamento del servizio di trasporto;
- la sicurezza della clientela nelle fasi propedeutiche e successive al trasporto nell' ambito delle stazioni/fermate ferroviarie;
- la regolare marcia dei treni;
- il regolare accesso e deflusso dalle stazioni e fermate ferroviarie della clientela;
- una adeguata assistenza alla clientela;
- una adeguata informazione alla clientela.

3. La Società si impegna a fornire la disponibilità e l'assistenza occorrente a garantire l'eventuale installazione e il funzionamento di complessi e apparecchiature al servizio della clientela e della regolare marcia dei treni.

#### Art. 16

*(Ulteriori impegni della Regione e della Società )*



1. Per lo svolgimento dei servizi oggetto del presente contratto, la Regione concede in uso alla Società, che accetta, tutti i beni mobili ed immobili, nello stato in cui si trovano, trasferiti a titolo gratuito dallo Stato alla Regione ai sensi del DPCM 16.11.2000, nonché quelli acquisiti o acquistati successivamente con risorse statali e/o regionali individuati nell'**Allegato n.10** al presente contratto.

2. I beni acquistati con i contributi regionali sugli investimenti di cui all'art. 10 della L.R. n. 18/02, come individuati nell'**Allegato n.11**, sono gravati dai vincoli stabiliti dal citato articolo 10.


3. Gli allegati di cui ai precedenti punti 1 e 2 sono aggiornati in occasione di ogni variazione, che la Società si impegna a comunicare entro 30 giorni dalla data in cui si verifica.

4. La Società si impegna a conservare in buono stato tutti i beni, gli impianti, le infrastrutture di cui ai punti precedenti assicurandone, sotto la propria esclusiva responsabilità, la funzionalità, la sicurezza, la conformità e l'eventuale adeguamento alla vigente normativa, ed assumendo a proprio carico tutti i costi di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché tutti gli eventuali oneri finanziari di qualsiasi natura comunque connessi all'impiego dei beni.

5. Nell'eventualità di subentro, alla scadenza contrattuale o per altra motivazione, di altra impresa nella gestione del servizio di trasporto e/o dell'infrastruttura oggetto del presente contratto, la Società si impegna a rendere immediatamente disponibili, a semplice richiesta della Regione, tutti i beni di cui ai punti 1 e 2 di proprietà della Regione o comunque gravati dai vincoli di reversibilità in favore della Regione. La Società si impegna altresì ad alienare all'Impresa subentrante, alle condizioni e con le modalità di cui all'art. 22 della L.R. n. 18/02 i beni di cui al punto 3 acquistati con i contributi regionali sugli investimenti e gravati dai vincoli di cui all'art.10 della legge medesima. Sono fatti salvi gli eventuali diritti maturati ed ancora in essere in virtù delle leggi nazionali e regionali vigenti e dagli eventuali accordi di programma di cui al successivo art. 17.

6. Nella medesima eventualità di cui al punto precedente, è fatto obbligo, ai sensi dell'art. 22, c. 4 della legge regionale n. 18/02, alla Società di trasferire al nuovo soggetto gestore, il fondo per il TFR maturato fino al momento della risoluzione del rapporto di lavoro. Tale trasferimento deve avvenire entro 90 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.

7. Nel caso di alienazione da parte della Società di propri beni funzionali Tras



all'esercizio e non gravati da vincoli di reversibilità in favore della Regione, la Società riconoscerà al nuovo soggetto gestore il diritto di prelazione per l'acquisto alle condizioni e modalità di cui al comma 5 dell'art. 22 della L.R. n. 18/02.

8. Nel corso di vigenza del presente contratto sono di esclusiva competenza della Società, oltre ai ricavi derivanti dalla vendita dei titoli di viaggio, ogni altro ricavo connesso, anche indirettamente, all' esercizio del trasporto pubblico, e alla gestione dei beni di cui al presente articolo.

#### **Art. 17**

*(Accordi di programma per investimenti )*

1. La Regione può sottoscrivere accordi di programma con la Società per regolare eventuali investimenti finanziati, in tutto o in parte, dalla Società, prevedendo una durata temporale superiore ai limiti del presente contratto, in relazione alla natura e consistenza degli investimenti trattati.

#### **Art. 18**

*(Monitoraggio tecnico economico gestionale)*

1. La Società si impegna a strutturare, per i servizi oggetto del presente contratto, il conto economico per dettagliati centri di costo e ricavo, separando contabilmente la gestione del trasporto, (suddiviso in ferroviario e automobilistico ) dalla gestione dell'infrastruttura ed evidenziando i criteri della diversa attribuzione dei centri di costo e ricavo, nonché i gli indici di produttività.


2. La Società renderà disponibili, su specifica richiesta della Regione, tutti i dati relativi alla frequentazione giornaliera del servizio ferroviario con determinazione almeno dei saliti/discesi per fermata e dei parametri più significativi delle frequentazioni. I rilievi saranno effettuati dalla Società, dandone preventiva comunicazione alla Regione per la sua eventuale partecipazione, almeno due volte all'anno in opportuni periodi (estivo – invernale) e ciascuno almeno per una settimana completa.

#### **Art. 19**

*( Parametri di Controllo e Monitoraggio)*

1. La Società si impegna a conservare per almeno cinque anni presso i propri Uffici, e a renderli disponibili a richiesta della Regione anche su supporto informatico, i dati concernenti la produzione programmata ed effettiva giornaliera del servizio ferroviario e/o automobilistico sostitutivo.

I dati di cui sopra dovranno indicare, per ciascuna linea:



- treni e corse automobilistiche effettuati, con l' indicazione del ritardo in arrivo e in partenza;
- treni e corse automobilistiche non effettuati o effettuati solo in parte rispetto a quelli programmati;
- treni e corse automobilistiche con ritardo in partenza o in arrivo superiore a 30';
- le cause dei disservizi di cui ai punti precedenti;
- eventuale servizio automobilistico sostitutivo effettuato a seguito di soppressione di treni;
- variazione di composizione dei treni rispetto al programma di esercizio, con la quantificazione globale della eventuale variazione dei posti offerti.

2. La Società si impegna ad effettuare, periodicamente con cadenza semestrale, indagini sulla qualità percepita dall'utenza e a trasmettere le risultanze alla Regione.

3. Fino all'attuazione dei sistemi di monitoraggio della marcia dei treni e degli autobus di cui all'art.13, il monitoraggio della puntualità dei servizi di trasporto oggetto del presente contratto sarà effettuato con il sistema di rilevazione in uso presso la Società.


## Art. 20

### (Vigilanza e sanzioni)

1. Il mancato rispetto da parte della Società agli obblighi derivanti dal presente contratto comporta , in via generale, l'applicazione della sanzione amministrativa da € 1.000,00 a € 10.000,00. Le inadempienze di cui all'**Allegato n.12** comportano l'applicazione delle sanzioni ivi riportate. In ogni caso l'ammontare complessivo annuale delle sanzioni non potrà superare il 5 % (cinqueper cento) del corrispettivo annuo di cui all'art. 8.

2. Le parti concordano, al fine di incentivare la qualità dei servizi offerti, di introdurre un meccanismo di premialità, come riportato nell'**Allegato n.12** Gli eventuali crediti maturati per premialità nel corso dell'anno potranno essere utilizzati esclusivamente a compensazione di eventuali somme esigibili dalla Regione per inadempienze contrattuali maturate dalla società nel corso dello stesso anno solare, non costituendo in ogni caso crediti esigibili dalla società.

3. Per l'effettuazione delle ispezioni e verifiche la Regione incaricherà apposito personale che, munito di tessera di riconoscimento, avrà libero accesso alle



stazioni e fermate, nonché sui servizi oggetto del presente contratto.

4. Il personale regionale di cui al punto 3 provvede a redigere, possibilmente in contraddittorio con il personale della Società, apposito verbale di constatazione dell'infrazione riscontrata che sarà sottoscritto dal personale regionale e dal personale della Società con facoltà di far inserire le proprie osservazioni in merito all'infrazione contestata.

5. In esito alle valutazioni delle azioni di monitoraggio e controllo, nonché delle verifiche disposte, la Regione procederà a contestare per iscritto alla Società le situazioni di mancato rispetto degli obblighi derivanti dal presente contratto, indicando contestualmente la relativa sanzione.

6. La Regione, ai sensi dell'art. 31, c. 3 della L.R. n. 18/02, potrà trattenere in sede di erogazione del corrispettivo contrattuale, le somme dovute dalla Società per sanzioni e/o per minori percorrenze effettuate.

7. L'importo annuale delle sanzioni rimosse e dell' eventuale conguaglio del corrispettivo per minor produzione del servizio potrà essere dalla Regione finalizzato a compensare i disagi causati alla clientela dai disservizi.

#### **Art. 21**

*(Aggiornamento del contratto)*

1. Il presente contratto potrà essere consensualmente aggiornato dalle parti in relazione a modifiche o integrazioni, per ragioni di fatto o di diritto, che si rendessero necessarie durante la sua decorrenza; a tal fine ciascuna delle parti ne formalizzerà espressa richiesta per iscritto, indicando le ragioni e le modifiche o integrazioni proposte.


2. La Regione si impegna ad aggiornare il corrispettivo di cui all'art. 8 in relazione ad eventuali futuri trasferimenti di risorse da parte dello Stato destinate ai servizi oggetto del presente contratto.

#### **Art. 22**

*(Controversie tra le parti)*

1. Qualora sorgano tra le parti contestazioni nella interpretazione del contratto, ciascuna parte dovrà notificare all'altra l'esistenza di tali contestazioni precisandone la natura e l'oggetto. Le parti si incontreranno nei successivi 30 giorni per esaminare l'argomento e le motivazioni prodotte con il proposito di comporre amichevolmente la vertenza.

2. Per le controversie non composte amichevolmente, il Foro competente è quello della sede di esecuzione del contratto.



Tribunale di Bari.

3. Il contratto dovrà continuare ad avere esecuzione in pendenza della definizione delle controversie di cui ai punti precedenti.

**Art.23**

(Norme di rinvio)

1. Oltre a quanto previsto nel presente contratto, la Società è tenuta al rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale di settore.

**Art. 24**

(Oneri contrattuali)

1. Tutti gli oneri derivanti dal presente contratto sono a carico della Società.
2. Il presente contratto sarà registrato in caso d'uso.



Per la Regione Puglia: Ing. Felice Decemvirale

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**  
(Ing. Felice Decemvirale)

Per la Società Ferrotramviaria: Dott. Enrico Maria Pasquini

**Enrico Maria Pasquini**  
FERROTRAMVIARIA S.P.A.  
L'Amministratore Delegato

